

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI Integrazione al regolamento di istituto

D. Lgs. n. 297 del 1994 articolo 10, comma 3, lettera a) "il Consiglio di Circolo o di Istituto ha potere deliberante, tra l'altro, in materia di adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, **per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima**, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio".

In relazione agli obblighi di vigilanza sui minori e alle correlate responsabilità, anche di natura penale, derivanti dal dovere di tutela dell'incolumità e dell'integrità fisica degli stessi, il Consiglio di istituto delibera le sotto riportate modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima.

E' compito del genitore provvedere al ritiro dei propri figli al termine delle attività didattiche, nel rispetto degli orari di uscita, così come notificati dall'istituzione scolastica secondo i rispettivi modelli orari prescelti dalle famiglie.

E' responsabilità dei docenti e del personale scolastico vigilare anche sul regolare deflusso degli alunni dagli edifici scolastici, al termine delle attività didattiche. La Scuola ha l'obbligo in particolare di garantire - secondo i principi di prevedibilità e prevenibilità - l'incolumità, la sicurezza e l'integrità fisica degli alunni, in tutta l'area di pertinenza dell'edificio scolastico, fino ai cancelli di delimitazione dei cortili di propria pertinenza, durante l'orario di svolgimento delle attività didattiche, comprese le fasi di ingresso, di deflusso, di ricreazione e del tempo di cura nelle classi a tempo pieno/prolungato.

Nell'IC VI "Bruno Ciari" di Padova l'obbligo succitato si specifica come segue:

Entrata a scuola

L'obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico scatta, in osservanza alla vigente normativa, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, con l'apertura dei cancelli delle scuole.

I genitori che lasciano i figli davanti l'edificio scolastico prima di tale orario, lo fanno sotto la propria responsabilità.

Gli alunni sono accolti in tutte le scuole dell'IC VI "Ciari" alle ore 8.10, una volta che il personale docente in orario abbia assunto servizio - cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni - e possa essere assicurata una vigilanza attenta;

Gli operatori scolastici provvedono all'apertura dei cancelli delle scuole alle ore 8.10 e gli alunni, sorvegliati dai docenti, entrano in modo ordinato in cortile e si dispongono nelle zone assegnate in attesa che la campanella di inizio lezioni - ore 8.15 - suoni e che i docenti li accompagnino nelle rispettive aule.

In caso di ingresso oltre l'orario di inizio delle lezioni, l'alunno deve essere affidato, all'interno dell'edificio, personalmente al collaboratore scolastico da parte

del genitore o altro maggiorenne incaricato, e deve consegnare la dovuta richiesta di autorizzazione di ingresso posticipato.

Lezioni e cambio dell'ora

Durante l'ora di lezione gli alunni sono affidati al docente in orario. Nel caso eccezionale di uscita da parte del docente, durante l'ora di lezione, l'allievo è affidato alla cura del collaboratore scolastico o di altro docente.

Ricreazione

Durante la ricreazione i docenti devono sorvegliare gli alunni secondo le disposizioni organizzative ricevute in modo da garantire un'attiva vigilanza o per classe o per zona a seconda della specificità della scuola. La vigilanza è effettuata dai docenti e dal personale collaboratore scolastico.

Al suono della campana della ricreazione tutti gli studenti devono lasciare, in modo ordinato, le aule.

Durante la ricreazione gli alunni devono osservare un comportamento rispettoso della propria e dell'altrui incolumità e non determinare situazioni di pericolo.

Al termine dell'intervallo gli alunni rientrano ordinatamente nelle classi, sorvegliati dai rispettivi insegnanti.

Uscita anticipata

Ogni richiesta di uscita anticipata (rispetto all'orario comunicato dalla scuola) dovrà essere presentata all'insegnante di classe, che rilascerà apposita autorizzazione.

L'alunno sarà consegnato esclusivamente al genitore o ad altro maggiorenne formalmente delegato.

Uscita da scuola

Al termine delle attività didattiche, secondo l'orario precedentemente comunicato dall'istituto, i collaboratori scolastici aprono i cancelli e gli insegnanti accompagnano le classi all'uscita secondo percorsi prestabiliti, in modo che il deflusso avvenga ordinatamente.

Gli alunni della scuola primaria sono consegnati personalmente dai docenti ai genitori o delegati maggiorenni e non è consentita l'uscita autonoma.

Gli alunni della secondaria di 1° grado sono accompagnati dagli insegnanti fino ai cancelli della scuola, oltre i quali saranno ritirati da genitori o delegati ivi presenti (sentenza Cassazione civile 3074/99 "Subentro reale o potenziale di genitori o loro delegati").

L'uscita autonoma degli alunni della secondaria di 1° grado può essere comunicata alla scuola da parte dei genitori o degli esercenti la patria potestà previa dichiarazione di:

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
- di essere nell'impossibilità per motivi di lavoro o familiari di garantire la presenza dei genitori o di altro sog-

getto maggiorenne;

di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio;

di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi effettivi e potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il necessario controllo;

di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso scuola/casa ed ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare autonomamente;

che il/la proprio/a figlio/a durante il tragitto verso casa sarà da noi controllato anche tramite cellulare;

che il/la proprio/a figlio/a arrivato a casa troverà la dovuta accoglienza;

di sollevare l'Amministrazione e il personale scolastico da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che dovessero accadere al di fuori dei cancelli della scuola al termine dell'orario delle attività didattiche;

e previo impegno a:

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificano;
- ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada.

In caso di comportamenti non adeguati da parte degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi, la scuola si riserva di non consentire il rientro autonomo a casa. In questi casi i genitori dovranno farsi carico di ritirare i figli a scuola.

Sia nelle scuole primarie che nelle scuole secondarie di 1° grado, i genitori o delegati al ritiro devono informare tempestivamente la scuola della impossibilità di arrivare in orario - eventualità che deve essere in ogni caso eccezionale, dal momento che l'estensione della custodia dell'alunno fino all'arrivo del genitore aggrava il servizio del personale scolastico.